

Condizioni speciali d'assicurazione

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie modello Medico di famiglia

Edizione 01.2024

Titolo 1 - Basi contrattuali e diritto applicabile

Il modello Medico di famiglia è una forma particolare d'assicurazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con limite della scelta dei fornitori di prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal).

Il modello Medico di famiglia è disciplinato dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, dalle loro Ordinanze d'applicazione, dalle Condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal, nonché dalle presenti Condizioni speciali d'assicurazione.

Titolo 2 - Forme d'assicurazione

Capitolo 1 - L'assicurazione obbligatoria e ordinaria delle cure medico-sanitarie

Articolo 1 - Campo delle prestazioni

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite agli articoli 24 a 31 LAMal tenendo conto delle condizioni di cui agli articoli 32 a 34 LAMal.

Articolo 2 - Franchigia

- 2.1 Per anno civile e fino a concorrenza di CHF 300, l'assicurato sopporta una parte iniziale (franchigia) delle sue spese di cura.
- 2.2 L'assicurato minorenne non è tenuto al pagamento di una franchigia.
- 2.3 Rimangono riservate le disposizioni speciali del capitolo 2 qui di seguito.
- 2.4 La franchigia non è esigibile in caso di prestazioni specifiche di maternità.
- 2.5 Dalla tredicesima settimana di gravidanza fino ad otto settimane dopo il parto, le donne sono esentate dalla franchigia in caso di ricorso a delle prestazioni generali per motivi di malattia.

Articolo 3 - Aliquota percentuale

- 3.1 L'assicurato deve assumersi il 10% dei costi eccedenti l'importo della franchigia.
- 3.2 L'importo massimo annuo dell'aliquota percentuale ammonta a CHF 700 per gli adulti e a CHF 350 per i minorenni.
- 3.3 L'aliquota percentuale non è esigibile in caso di prestazioni specifiche di maternità.
- 3.4 Dalla tredicesima settimana di gravidanza fino ad otto settimane dopo il parto, le donne sono esentate dall'aliquota percentuale in caso di ricorso a delle prestazioni generali per motivi di malattia.

Articolo 4 - Partecipazione massima dell'assicurato

- 4.1 Più figli minorenni di una famiglia assicurati presso Assura-Basis SA (qui di seguito «Assura») pagano assieme al massimo l'importo della franchigia e dell'aliquota percentuale dovute da un adulto.
- 4.2 Se un assicurato sottoscrive la presente categoria d'assicurazione nel corso dell'anno, Assura computa la franchigia e l'aliquota percentuale già fatturate durante lo stesso anno presso un altro assicuratore. Se nessuna franchigia e nessuna aliquota percentuale sono state fatturate, la deduzione sarà effettuata qualora l'assicurato presenti la prova corrispondente.
- 4.3 Le date delle cure sono determinanti per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale.

Articolo 5 - Prestazioni

- 5.1 Sulla base delle tariffe e della legislazione applicabili, Assura assume le spese ambulatorie e ospedaliere prestate o prescritte dai fornitori di prestazioni autorizzati a praticare ai sensi della LAMal.
- 5.2 Rimangono riservate le disposizioni speciali del capitolo 3 qui di seguito.

Capitolo 2 - L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale

Articolo 6 - Diritto applicabile

Le precedenti disposizioni si applicano anche all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale, fatte salve le regole particolari definite al presente capitolo 2.

Articolo 7 - Scopo

Allo scopo di ridurre il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Assura offre la possibilità ai suoi assicurati d'optare per delle franchigie più elevate, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 8 - Scelta della franchigia

- 8.1 Per anno civile e fino a concorrenza di un importo fissato secondo i limiti seguenti, l'assicurato assume una parte iniziale (franchigia) delle sue spese di cura.
- 8.2 La franchigia per un adulto e/o un giovane adulto può essere fissata a CHF 500, CHF 1'000, CHF 1'500, CHF 2'000 o CHF 2'500.
- 8.3 La franchigia per un bambino può essere fissata a CHF 100, CHF 200, CHF 300, CHF 400, CHF 500 o CHF 600.

Articolo 9 - Adesione ed uscita, cambio della franchigia

- 9.1 Tutti gli assicurati possono aderire all'assicurazione con franchigie opzionali. L'assicurato può passare ad una franchigia più elevata solo per l'inizio di un anno civile.
- 9.2 Il passaggio ad una franchigia più bassa o ad un'altra forma d'assicurazione, così come il cambiamento d'assicuratore, sono possibili per la fine di un anno civile e con un termine di preavviso di tre mesi.
- 9.3 Al momento della comunicazione del nuovo premio, il termine di preavviso è di un mese per la fine del mese che precede l'inizio della validità del nuovo premio.

Capitolo 3 - Il modello Medico di famiglia

Articolo 10 - Oggetto dell'assicurazione

- 10.1 Sottoscrivendo il modello Medico di famiglia, l'assicurato accetta di conformarsi alle condizioni particolari descritte qui di seguito alle cifre 10.2 a 10.5.
- 10.2 Eccetto in caso di urgenza accertata, l'assicurato s'impegna a consultare in prima istanza il medico di famiglia che avrà scelto fra tutti i medici autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le cui generalità dovranno essere comunicate ad Assura. Il medico di famiglia è l'interlocutore di riferimento dell'assicurato. Egli coordina tutte le questioni mediche e decide ugualmente se può continuare lui stesso la cura o se deve ricorrere ad uno specialista. In questo caso, l'assicurato si impegna ad ottenere dal suo medico di famiglia un avviso di delega debitamente compilato, datato e firmato, prima di consultare uno specialista. L'avviso di delega dovrà poi essere allegato alla fattura dello specialista. Le consultazioni di oftalmologia o di ginecologia non sono soggette a queste condizioni.
- 10.3 Il cambiamento del medico scelto può essere effettuato solo con l'accordo preliminare di Assura.

10.4 In caso di mancato rispetto degli impegni presi alle cifre da 10.2 a 10.3, l'assicurato non potrà fare appello alle prestazioni di Assura.

10.5 La fonte normativa dei principi particolari che regolano il funzionamento di questo modello, dell'adesione e dell'uscita degli assicurati si trova nell'articolo 41, capoverso 4, e nell'articolo 62, capoversi 1 e 3, della LAMal, come pure negli articoli dal 99 al 101 dell'OAMal. Inoltre, i principi generali della LAMal e delle sue Ordinanze d'applicazione fanno da referenza.

Articolo 11 - Entrata e uscita dal modello Medico di famiglia

- 11.1 Un assicurato domiciliato nei cantoni dove Assura pratica il modello Medico di famiglia, a beneficio dell'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie e della franchigia ordinaria di CHF 300 per gli adulti e/o giovani adulti e di CHF 0 per i bambini, può in ogni momento aderire al modello Medico di famiglia.
- 11.2 Su riserva della cifra 11.3 qui di seguito, l'uscita dal modello Medico di famiglia è possibile solo per la fine di un anno civile, con un termine di preavviso di tre mesi, ed implica il passaggio simultaneo dell'assicurato ad un'altra forma d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso Assura. Questa rinuncia non vale come decisione di disdetta da Assura, l'articolo 7, capoversi 3 e 4, LAMal è riservato. Al momento della comunicazione del nuovo premio, il termine di preavviso è di un mese per la fine del mese che precede l'inizio della validità del nuovo premio.
- 11.3 Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio in un cantone dove il modello Medico di famiglia non è proposto da Assura, egli passa automaticamente al modello Basis (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) con una franchigia identica.
- 11.4 In caso di ammissione in una casa di cura o per anziani, di incarcerazione in uno stabilimento penitenziario, di ricovero prolungato in ospedale o qualsiasi altra situazione simile, l'assicurato può richiedere per iscritto ad Assura di essere trasferito al modello Basis (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) mantenendo la stessa franchigia, con effetto retroattivo al 1° giorno del mese in cui si verifica tale evento.

Titolo 3 - Entrata in vigore

Le presenti condizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Assura-Basis SA

Contact
assura.ch
0800 277 872